



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 3 del 23 Febbraio 2020

Oggetto:

Ordinanza n. 3 del 23 febbraio 2020 Ulteriori integrazioni alle misure organizzative ed attuative all'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID -19

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

Ordinanza n. 3 del 23 Febbraio 2020 Ulteriori Integrazioni alle misure organizzative ed attuative dell'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”

Visto il Decreto Legge “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019” del 22 febbraio 2020-02-23;

Ritenuto necessario dare ulteriori integrazioni alle indicazioni operative alle aziende sanitarie ;

Emana la seguente ordinanza

ART.1

VALUTAZIONE CASO SOSPETTO.

- a) Ad integrazione delle indicazioni riportate nella circolare ministeriale n. 5443 del 22 febbraio 2020 si dispone di aggiungere, oltre la condizione di viaggio e residenza in Cina anche quella di viaggi e/o residenza in paesi in cui la trasmissione locale dell'infezione è dimostrata essere significativa secondo le indicazioni O.M.S. così come aggiornate nel sito <https://www.who.int>.
- b) Per quanto riguarda l'Italia rientrano, si chiarisce, in tale disposizione anche comuni soggetti a misure di quarantena, disposte dalla autorità (Regioni/Governo), aggiornate come sopra.
- c) In relazione ai casi di polmonite con decorso clinico insolito o inatteso si raccomanda l'indicazione, indipendentemente dal criterio epidemiologico, ad eseguire il test per la ricerca del SarsCov2, fermo restando la valutazione clinica del caso.

ART. 2

RACCOMANDAZIONI PER GLI OSPEDALI E PER LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA TOSCANA

- a) Si raccomanda di limitare per quanto possibile gli ingressi/varchi agli stabilimenti ospedalieri allo scopo di ridurre l'accesso privo di sorveglianza.
- b) Si invita ad assumere agli accessi misure precauzionali per le persone con febbre e/o sintomatologia respiratoria, mediante postazioni check-point e la sensibilizzazione dei visitatori all'utilizzo di disinfettanti per le mani da posizionare nei punti di ingresso e di sosta.
- c) Si invita inoltre a ridurre il numero degli accompagnatori e/o visitatori sia per pazienti ricoverati che per utenti ambulatoriali e PS anche adottando soluzioni organizzative per scaglionare gli accessi alle strutture ambulatoriali evitando gli affollamenti.

ART. 3

DISPOSIZIONE PER LE MICROBIOLOGIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

a) Si dispone che le microbiologie delle tre aziende ospedaliere universitarie della toscana, AOUP, AOUC, AOUS che siano attive H24 per 7 giorni la settimana per effettuare test specifici per SARS COV2.

b) Inoltre, in rapporto ad eventuali crescenti necessità, si dispone che siano attivate le altre microbiologie del SSR nel rispetto dei criteri stabiliti dalla delibera 74 del 27 gennaio 2020

ART.4

RACCOMANDAZIONI RELATIVE AL PERCORSO ASSISTENZIALE DI ACCESSO DA PARTE DEI PAZIENTI AL S.S.R; M.M.G., P.L.S. E C.A.

a) Allo scopo di tutelare al meglio la salute individuale e collettiva nella Regione Toscana, raccomandiamo a tutte le persone presenti sul territorio e che manifestano sintomi come febbre, tosse e altri sintomi influenzali di rimanere nel proprio domicilio fino ad avvenuta guarigione e di contattare telefonicamente il proprio medico generale o pediatra di famiglia.

ART. 5

RACCOMANDAZIONI PER MMG, PDF E CONTINUITÀ ASSISTENZIALE RISPETTO ALLA GESTIONE DEL SARS-COV2

a) A seguito del colloquio telefonico il medico valuta la situazione specifica del paziente e la possibile esposizione a rischio sulla base del dato epidemiologico e della definizione di caso, come da indicazioni ministeriali e integrazioni regionali.

i) Quando ritenga un caso sospetto, il medico contatta il 118 e preavverte il P.O. di riferimento, anche avvalendosi del consulto con i responsabili dei reparti di malattie infettive.

ii) Qualora valuti il caso non sospetto, il medico garantisce la corretta gestione del paziente attraverso le consuete modalità di presa in carico, privilegiando il contatto telefonico.

b) Si dispone che i MMG/PdF assicurino la contattabilità telefonica nei giorni feriali e festivi dalle ore 8 alle ore 20. Tale contattabilità telefonica ha come fine di fornire una risposta dedicata a quei pazienti che hanno un sospetto di contagio.

c) Si raccomanda comunque l'organizzazione degli ambulatori secondo modalità di accesso programmata e regolata, anche con spazi dedicati secondo la valutazione del medico stesso.

d) Per quanto riguarda le modalità di protezione dal rischio, compreso il corretto utilizzo dei DPI, si fa riferimento a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale vigente e si dispone che siano forniti dal SSR.

ART.6

RACCOMANDAZIONI PER LE SITUAZIONI DI ISOLAMENTO

a) Ai soggetti in questione devono essere raccomandate le seguenti precauzioni:

-indossare una mascherina chirurgica protettiva

-evitare contatti stretti

-osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche (lavaggio frequente delle mani, utilizzo di fazzoletti monouso, pulizia e disinfezione frequente delle superfici, aerazione degli ambienti).

-Controllare più volte al giorno la propria temperatura corporea e l'eventuale comparsa di sintomi quali febbre, tosse, mal di gola, disturbi respiratori.

-In caso, si presentino questi sintomi, telefonare immediatamente al numero della sorveglianza attiva della ASL.

-Rispondere alle telefonate del personale sanitario addetto alla sorveglianza attiva .

b) Laddove l'individuo in isolamento condivida lo stesso domicilio con altre persone è fatta loro raccomandazione di osservare le stesse precauzioni..

c) I Comuni d'intesa con la Protezione civile e le associazioni del volontariato provvedano alla fornitura dei medicinali eventualmente necessari e dei generi di prima necessità.alle persone poste in isolamento

ART.7

SOSPENSIONE DELLA PENALITA' SUL MANCATA PRESENTAZIONE AGLI APPUNTAMENTI SPECIALISTICI AMBULATORIALI

Si dispone che nei 180 giorni di emergenza proclamati con atto nazionale siano sospese le modalità di recupero dei bonus/malus.

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna.

Firenze, lì 23 febbraio 2020

Il Presidente della Giunta regionale

Dr. Enrico Rossi